

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres.

**Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.<sup>(\*)</sup>**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Al fine di promuovere la qualificazione e la riqualificazione finalizzate ad ampliare le possibilità di occupazione, le Province, ai sensi dell'articolo 21, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), concedono borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.

Art. 2  
*(Soggetti destinatari)*

1. Possono beneficiare delle borse di studio oggetto del presente Regolamento, purché si rispettino le caratteristiche e le condizioni di cui agli articoli 3 e 4, i seguenti soggetti:

- a) soggetti privi di occupazione che abbiano assolto all'obbligo formativo ai sensi della vigente normativa;<sup>(1)</sup>
- b) soggetti ammessi al trattamento di integrazione salariale o collocati in mobilità ai sensi e con le procedure della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(1) Lettera sostituita da art. 1, D.P.Reg. 19/8/2004, n. 0273/Pres., (B.U.R. 22/9/2004, n. 38).

Art. 3  
*(Caratteristiche dei corsi)*

1. I corsi la cui frequenza consente di ottenere le borse di studio sono i seguenti:
- a) corsi formativi di elevato contenuto professionale di durata non inferiore a 240 ore, realizzati, anche tramite convenzioni, da Enti pubblici, da Istituti di ricerca privati, da Enti che gestiscono interventi di formazione professionale accreditati ai sensi del Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 9 luglio 2002, n. 0207/Pres., da consorzi, a condizione che l'atto

costitutivo o lo Statuto dei consorzi stessi preveda espressamente, nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organizzazione di corsi formativi;

- b) corsi di riqualificazione professionale;
- c) corsi di formazione imprenditoriale.

2. Sono esclusi dalle borse di studio i corsi di cui al comma 1, lettera a) frequentati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, i corsi di laurea triennale o specialistica del nuovo ordinamento ed i corsi di laurea del vecchio ordinamento, i master universitari di primo e di secondo livello, i dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, i corsi di preparazione ad esami di abilitazione, i corsi realizzati ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), ad eccezione dei corsi post-diploma e post-laurea, ad elevato contenuto professionale, attivati da Enti che gestiscono interventi di formazione professionale accreditati ai sensi del Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 9 luglio 2002, n. 0207/Pres. Sono altresì escluse le attività di stage o di tirocinio non costituenti parte dei corsi di cui al comma 1.

3. Le borse di studio sono concesse per i corsi di cui al comma 1 che prevedano, alternativamente:

- a) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei corsi stessi;
- b) il rilascio di una certificazione attestante il superamento di una prova finale;
- c) il conseguimento di una qualifica, di un'idoneità o di un titolo.

#### 4. ABROGATO<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma abrogato da art. 2, D.P.Reg. 19/8/2004, n. 0273/Pres. (B.U.R. 22/9/2004, n. 38).

#### Art. 4

##### *(Condizioni di ammissibilità)*

1. Al fine dell'ottenimento dei benefici, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, essere privi di occupazione<sup>(1)</sup> alla data di inizio del corso per il quale si richiede la borsa di studio e per tutta la durata del medesimo;
- b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, essere ammessi al trattamento di integrazione salariale ovvero inseriti nelle liste di mobilità entro la data di inizio del corso e mantenere tale posizione ovvero risultare privi di occupazione<sup>(2)</sup> per tutta la durata del corso stesso;
- c) essere residenti in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 1 anno rispetto alla data di inizio del corso ovvero essere iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e successive modificazioni ed integrazioni;

- d) essere cittadini italiani o di paesi membri della Unione europea, nonché di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;
- e) ABROGATA<sup>(3)</sup>
- f) possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 25.000,00.

2. Le condizioni di ammissibilità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono essere attestate anche con dichiarazione resa a norma delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione.<sup>(4)</sup>

- 
- (1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, D.P.Reg. 19/8/2004, n. 0273/Pres., (B.U.R. 22/9/2004, n. 38).
  - (2) Parole sostituite da art. 3, c. 2, D.P.Reg. 19/8/2004, n. 0273/Pres., (B.U.R. 22/9/2004, n. 38).
  - (3) Lettera soppressa da art. 3, c. 3, D.P.Reg. 19/8/2004, n. 0273/Pres., (B.U.R. 22/9/2004, n. 38).
  - (4) Comma aggiunto da art. 3, c. 4, D.P.Reg. 19/8/2004, n. 0273/Pres., (B.U.R. 22/9/2004, n. 38).

## Art. 5

### *(Criteri per la graduatoria dei beneficiari)*

1. Ai fini dell'individuazione dei beneficiari della concessione delle borse di studio, le Province redigono due distinte graduatorie, rispettivamente per i soggetti di cui alla lettera a) e per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, formulate in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

2. A parità di ISEE, l'ordine di graduatoria è determinato come di seguito:

- a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, è preferito il soggetto più vecchio di età;<sup>(1)</sup>
- b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, i richiedenti ammessi al trattamento di mobilità precedono in graduatoria i richiedenti ammessi al trattamento di integrazione salariale, e, in caso di ulteriore parità, è preferito il soggetto più vecchio di età.

- 
- (1) Lettera sostituita da art. 4, D.P.Reg. 19/8/2004, n. 0273/Pres., (B.U.R. 22/9/2004, n. 38).

## Art. 6

### *(Ammontare dei benefici)*

1. Le borse di studio consistono:

- a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, in una somma pari ad euro 25,82 per ogni giorno di effettiva partecipazione al corso se in Italia, ovvero in una somma pari ad euro 40,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al corso se all'estero, nonché nel rimborso del 70 per cento delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza;
- b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, in euro 258,22 mensili; qualora i lavoratori in mobilità non percepiscano alcuna indennità, l'importo della borsa è pari a euro 774,68 mensili.

2. L'ammontare complessivo della borsa non può in ogni caso superare l'importo di euro 13.376,23 per un periodo di dodici mesi.

3. Gli importi sopra indicati sono da intendersi al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale.

4. Nel caso in cui il soggetto destinatario della borsa di studio abbia fruito di benefici economici, a qualsiasi titolo erogati, connessi alla frequenza del corso per il quale si richiede il contributo, l'ammontare della borsa di studio è ridotto in misura pari al beneficio economico fruito.<sup>(1)</sup>

5. Nel caso in cui i lavoratori che fruiscono dell'integrazione salariale o dell'indennità di mobilità perdano tali benefici durante la partecipazione al corso per il quale è stata richiesta la borsa di studio, l'ammontare della stessa, dal giorno successivo e fino al termine, consiste, ai sensi del comma 1, lettera a), in un importo pari a euro 25,82 per ogni giorno di partecipazione al corso, se in Italia, ovvero in un importo pari a euro 40,00 per ogni giorno di partecipazione al corso, se all'estero.<sup>(1)</sup>

6. Le frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.<sup>(1)</sup>

(1) Commi aggiunti da art. 5, D.P.Reg. 19/8/2004, n. 0273/Pres., (B.U.R. 22/9/2004, n. 38).

#### Art. 7

##### *(Disposizioni procedurali)*

1. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, le modalità ed i termini perentori di presentazione delle domande e della documentazione volte all'ottenimento delle borse di studio, nonché le modalità di concessione ed erogazione delle borse medesime.

2. Le Province determinano altresì le cause di decadenza e revoca delle borse di studio connesse al mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 1 nonché quelle relative all'inadempimento degli obblighi del beneficiario concernenti la documentazione da presentare e la veridicità delle dichiarazioni rese.

#### Art. 8

##### *Decadenza e revoca)*

1. Ferme restando le cause di decadenza e revoca di cui al comma 2 dell'articolo 7, la concessione della borsa di studio viene altresì revocata al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:

- a) partecipazione al corso per un periodo inferiore alla frequenza minima prevista dal corso stesso e, in ogni caso, per un periodo inferiore al 70% della durata prevista;

- b) mancato superamento della prova finale, se prevista, o mancato conseguimento della qualifica, dell'idoneità o del titolo, se previsti;
- c) sopravvenuto difetto di una o più condizioni di ammissibilità.

Art. 9  
*(Norma transitoria)*

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6 della legge regionale 12/2003, il presente Regolamento trova applicazione anche con riferimento alla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 3 iniziati dopo il 31 dicembre 2002 e prima dell'entrata in vigore della legge medesima e del presente Regolamento.

Art. 10  
*(Requisiti ai fini dello stato di disoccupazione)*

1. Ai fini dello stato di disoccupazione ed in applicazione dell'articolo 8, comma 10 del «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le Pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 agosto 2003, n. 0311/Pres., la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 3 soddisfa il requisito di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento medesimo.

Art. 11  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(\*) Si riportano le disposizioni transitorie di cui all'art. 6 del D.P.Reg. 19/8/2004, n. 0273/Pres., concernenti le modifiche apportate al presente Regolamento del decreto citato:

Art. 6  
*(Disposizione transitoria)*

1. Ferma restando la disciplina prevista dalle disposizioni non modificate del «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2003, n. 0399/Pres., le Province disciplinano secondo il proprio ordinamento, le modalità ed i termini perentori di presentazione delle nuove domande, corredate dalla relativa documentazione, nonché le integrazioni alle domande già presentate, volte all'ottenimento della borsa di studio, sulla base delle modifiche di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.